



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Enrico D'Alfonso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause civili riunite di I grado iscritte ai nn. **R.G. 19039/2014 e 5161/2015**, trattenute in decisione all'udienza del 18.12.2019, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promosse

DA

██████████ rappresentato e difeso dagli avv.ti ██████████ e ██████████ domiciliato presso lo studio di questi ultimi sito in Firenze, ██████████;

ATTORE-OPPONENTE

CONTRO

██████████ S.R.L., in persona del curatore p.t., con l'Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, ██████████;

CONVENUTO-OPPOSTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice: *“in tesi: accertato e rilevato che la “garanzia” di cui alla scrittura del 5 – 6.10.2010, come integrata con successiva scrittura del 21 – 29.3.2011, è inesistente e/o invalida per (i) difetto di causa in quanto garanzia di “esigibilità”, e/o (ii) per inesistenza del credito garantito, e/o (iii) per assorbimento della “garanzia” in ragione delle ulteriori fideiussioni rilasciate dall'Arch. ██████████, e/o (iv) per prescrizione del credito garantito, per l'effetto accertare che nulla è dovuto dall'Arch. ██████████ nei confronti della società Il ██████████ S.r.l. e dunque accogliere l'opposizione al d.i. n. 3014/2015 e conseguentemente revocare e/o comunque dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto; - nel merito, in ipotesi: accertata e rilevata l'inefficacia della “garanzia” di cui alla scrittura del 5 – 6.10.2010, come integrata con successiva scrittura del 21 – 29.3.2011, per mancato avveramento delle condizioni sospensive ivi contemplate, per l'effetto accertare che nulla è dovuto dall'Arch. ██████████ nei*

confronti della società Il [REDACTED] S.r.l. e dunque accogliere l'opposizione al d.i. n. 304/2015 e conseguentemente revocare e/o comunque dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto; - nel merito, in via riconvenzionale: (i) accertare il diritto dell'Arch. [REDACTED] ad ottenere la restituzione dell'importo di Euro 40.071,50, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo; (ii) accertare il diritto dell'Arch. [REDACTED] al pagamento in suo favore della somma di € 50.000,00, ovvero della diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito di liquidazione in via equitativa, a titolo di responsabilità processuale ex art. 96, primo comma, c.p.c., ovvero, in subordine, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa".

Per parte convenuta: "la Curatela insiste per l'accoglimento delle conclusioni di merito rassegnate dalla società in bonis in seno ai due giudizi riuniti e precedentemente richiamate. Chiede, inoltre, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle domande fatte proprie dal Fallimento, la dichiarazione di improcedibilità delle domande di condanna avversarie per l'intervenuto fallimento di [REDACTED] S.r.l.". La società [REDACTED] S.r.l. aveva così concluso con la comparsa di costituzione e risposta nella causa iscritta al n. R.G. 5161/2015: "nel merito, in tesi: integralmente confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 304/2015 - R.G. n. 18488/14, reso in data 16.1.2015 e notificato il successivo 16.2.2015 (...) con vittoria di spese e compenso professionale (...)". La società [REDACTED] S.r.l. aveva, solo in parte, differentemente concluso con la comparsa di costituzione e risposta nella causa iscritta al n. R.G. 19039/2014: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione (...) nel merito: respingere in toto ed in singulis le domande tutte spiegate ex adverso in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in parte espositiva (...)".

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 2.12.2014 Il Gelsomino s.r.l. chiedeva al Tribunale di Firenze l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell'arch. [REDACTED], in quanto garante del debito non soddisfatto dalla società [REDACTED] S.r.l. che era stata dichiarata fallita con sentenza 15.7.1995 (doc. 2 fascicolo monitorio), non avendo egli onorato il proprio debito verso [REDACTED] s.r.l. pari a € 251.649,54. La garanzia in questione (doc. 1 fascicolo monitorio) era stata rilasciata dal Poli in data 5.10.2010 e così recitava: "in allegato alla presente trasmetto situazione contabile al 31.8.2010 della soc. Il [REDACTED] s.r.l. dalla quale risultano nel conto 12/07/0001 'debitori per fatture da emettere' si € 1.300.571,69 (in allegato dettaglio voci) € 251.649,54 relativi al 1996 del cliente [REDACTED], per i quali garantisco l'esigibilità".

ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (Cass. civ. sez. II, 21 febbraio 2019, n.5153).

Va dunque indagata la volontà delle parti al di là della terminologia da essi utilizzata, individuando la causa in concreto: “causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato” (Cass. civ. sez. III 08/05/2006 n. 10490).

Nel caso di specie si può, anzitutto, osservare come non vi sia una sinallagmaticità nel rapporto giacché è il ■■■ che in data 5.10.2010 unilateralmente si impegnava a “garantire” “l’esigibilità” di un debito, quello di ■■■ s.r.l., assumendosi l’obbligo di versare € 251.649,54 a il ■■■ s.r.l..

Il debito in questione riguardava crediti commerciali indicati come “relativi al 1996”, con un evidente primo refuso, in quanto ■■■ s.r.l. era fallita nell’anno 1995 (v. del resto, al riguardo, l’allegato 1 al fascicolo monitorio, dove si parla invece di un “residuo anno 1994”).

Si parla inoltre di garanzia, ma è evidente come l’impegno assunto non avesse in realtà una funzione di garanzia.

È pur vero che generalmente le fideiussioni rivestono la forma del negozio gratuito atipico unilaterale del contratto con obbligazioni del solo proponente ex art. 1333 c.c. Tuttavia con riferimento alle scritture in esame non può certo parlarsi di fideiussione, essendo quest’ultima prestata in favore del debitore, ma pacificamente non risulta che il ■■■ avesse alcun rapporto con ■■■ s.r.l. . Inoltre è in ogni caso assente una funzione di garanzia, sia pure assunta in forme atipiche giacché l’arch. ■■■ ben sapeva, in data 5.10.2010, che ■■■ s.r.l. era stata dichiarata fallita in data 15.7.1995. Del tutto verosimilmente inoltre ben sapeva l’arch. ■■■ che il credito era finanche prescritto, visto che non si hanno notizie – oltre che di una domanda di ammissione al passivo per esso – di azioni volte al suo recupero dopo il 2000.

A conferma di ciò sarà sufficiente la lettura della scrittura integrativa del 21.3.2011, laddove si parla di crediti “datati”, “in sofferenza” o “inesigibili”.

Anche il termine “esigibilità” è stato all’evidenza utilizzato dal Poli in senso atecnico: egli infatti in realtà si impegnava nei confronti de Il ■■■ al pagamento di quelle somme in luogo del debitore, come emerge ancora una volta chiaramente dal tenore della successiva scrittura del 21.3.11, ancora una volta utile al fine di chiarire cosa il Poli avesse inteso con lo stringato impegno

